

**Determinazione del Dirigente del Servizio
FINANZE, TRIBUTI E STATISTICA**

N. 119-40571/2013

Oggetto: Gestione di procedure di recupero Imposta Provinciale di Trascrizione. Incarico di assistenza allo Studio Legale Avv. Anna Vlachos.
(U. S. € 4.992,00)

Il Dirigente del Servizio Finanze, Tributi e Statistica

Premesso che:

- L'imposta provinciale di trascrizione istituita dall'anno 1999, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 446/1997, si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).
- Con decreto del Ministro delle Finanze 27 novembre 1998 n. 435 sono state stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli.
- La Provincia di Torino ha istituito con apposito regolamento l'imposta provinciale di trascrizione (I.P.T.), (deliberazione del Consiglio Provinciale n. 471-150446 del 06/10/1998 e successive modificazioni ed integrazioni);
- la gestione attiva di detta imposta è risultata nel tempo assai problematica per il titolare d'imposta (provincia) in relazione principalmente al contrasto di possibili forme di elusione o evasione: tale situazione trae origine dal fatto che il presupposto impositivo dell'I.P.T. non individua come elemento attivo centrale l'ente pubblico titolare dell'imposta, bensì scaturisce dalla presentazione da parte di un terzo, della formalità di iscrizione/trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico.
- L' I.P.T., mutuata dalla I.E.T. (Imposta erariale di trascrizione) ed A.P.I.E.T.(Addizionale provinciale sull'imposta erariale di trascrizione), sconta una politica agevolativa ed esentiva le cui leve finanziarie e decisioni esulano dalla competenza del soggetto titolare, derivando le medesime da norme adottate a livello statale e ministeriale.
- Il soggetto passivo d'imposta (acquirente del veicolo), nella maggior parte dei casi non è parte attiva diretta del versamento dell'imposta: nel caso di acquisto di veicoli per il tramite di una concessionaria, infatti, la registrazione al PRA dell'atto di compravendita e il conseguente versamento dell'imposta dovuta vengono effettuati dal concessionario stesso per il tramite di un'Agenzia di "pratiche auto", con conseguente assenza di intervento diretto nei rapporti con il P.R.A. stesso.

Constatato che:

- Prima dell'approvazione del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 che ha stabilito che la destinazione del gettito dell'imposta deve essere attribuito alle Province ove ha sede legale/residenza il soggetto passivo, la differenziazione delle aliquote di I.P.T. tra le diverse province, a favore di quelle appartenenti a regioni con agevolazioni fiscali di differente natura,

determinava, talvolta l'apertura, da parte dei commercianti d'auto, di sedi secondarie in quelle zone nelle quali le aliquote risultano agevolate; tuttavia a tale diversificazione territoriale può talvolta comportare la non piena ed effettiva operatività sul territorio in cui viene dislocata la sede secondaria.

- In tale contesto il vigente regime di esenzione/agevolazione dell'I.P.T., mutuato dalla precedente imposta erariale e basato sulla presentazione della documentazione propedeutica alla iscrizione/trascrizione non al soggetto titolare dell'imposta ma ad un soggetto terzo, quale il P.R.A., può di fatto determinare il sorgere di presupposti elusivi.

Rilevato che la Provincia esegue dei controlli incrociati tra soggetti passivi dell'I.P.T. anche dati della Camera di Commercio, addivenendo all'individuazione di possibili "sacche di evasione" da parte di soggetti che, seppur privi del presupposto giuridico, hanno richiesto l'esenzione dall'applicazione dell'I.P.T. ai sensi dell'art. 56, c.6, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Considerato che:

- il vigente Regolamento della "riscossione delle entrate e dell'accertamento e definizione delle entrate tributarie" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 24 novembre 1998 n. 497-182438/98 prevede all'art. 33, C. 1, che "la tutela giudiziaria delle ragioni della Provincia per controversie connesse ai provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate è affidata al Servizio Avvocatura".
- In relazione a quanto sopra riportato, ogni Dirigente titolare di una specifica entrata, così come assegnata dal relativo PEG, è responsabile dell'accertamento e dell'incasso della stessa. In caso di omesso versamento il medesimo Dirigente/il Servizio Avvocatura, ciascuno per la parte di propria competenza, deve procedere al relativo recupero. Per le entrate tributarie il recupero dovrà avvenire mediante accertamento e iscrizione a ruolo da parte del Dirigente dell'"Ufficio Tributi".
- la Provincia ha già trattato un caso analogo il cui iter difensivo è stato affidato ad un avvocato esterno che ha portato, in Commissione tributaria Provinciale, ad una sentenza favorevole per la Provincia di Torino;
- anche in questo secondo caso si ritiene che la casistica di potenziale evasione fiscale come sopra riportata, considerata la complessità della materia in relazione ad una norma che risulta essere non puntuale in ogni suo aspetto applicativo, comporta la necessità di una puntuale assistenza legale, anche al fine di prevenire il contenzioso e quindi a supporto dell'"Ufficio tributi" che non risulta oggi dotato di un profilo professionale giuridico;

Dato altresì atto che il vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" prevede che il "Servizio Avvocatura" della Provincia "curi il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'ente, svolgendo il complesso delle incombenze defensionali avanti le autorità giudiziarie di ogni ordine e grado. Svolge attività di consulenza legale agli organi di direzione politica e di direzione amministrativa dell'ente. Cura il complesso delle attività extragiudiziarie, anche al fine di prevenire il contenzioso, e coordina gli interventi dell'ente in ambiti di attività che comportino definizione di conflittualità e/o controversie, per assicurare uniformità delle procedure" e che la stessa l'Avvocatura, a seguito della recente richiesta effettuata con nota prot. 153014 del 13 settembre 2013, di un parere in merito a specifici casi ha comunicato con nota prot. 159054 del 24 settembre 2013 che ritiene che, visto l'analogo caso precedentemente trattato "Si ritiene che la Struttura sia ormai nelle condizioni di operare in

autonomia, mettendo a frutto il supporto consulenziale ottenuto e l'esperienza maturata”;

Ritenuto, inoltre, che la legislazione vigente (art. 63 della Legge n. 342/2000) prevede una tariffa agevolata dell'IPT per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico individuati con determinazione ASI o FMI. Un contribuente, non in possesso della determinazione ASI, ma iscritto al Registro Fiat Italiano aveva richiesto rimborso della differenza dell'IPT pagata in eccedenza. A seguito del diniego di rimborso ha presentato ricorso contro la Provincia in Commissione tributaria provinciale. La Commissione Tributaria di Torino con sentenza del 16/04/2013 n. 109/6/13 depositata il 25/09/2013, ha accolto il ricorso, compensando le spese legali, e stabilendo che la Provincia debba rimborsare la differenza d'IPT richiesta (da proporzionale a fissa) per il veicolo iscritto al Registro Fiat Italiano. Benchè la sentenza valga per il singolo caso, è opportuno valutare l'opportunità di proporre ricorso in appello, tenendo conto che a seguito della suddetta Sentenza si potrebbe avere un numero elevato di ricorsi dello stesso genere.

Considerato che constatata la complessità della materia in esame, al fine di consentire la gestione del possibile recupero dell'I.P.T. non sotto il profilo strettamente tributario, ma sotto il profilo delle procedure giuridiche da dover espletare, e nella seconda casistica per valutare l'opportunità di un ricorso in appello appare utile avvalersi dello stesso studio professionale che ha assistito la Provincia nella gestione dell'analogo caso precedentemente trattato, Studio Legale Anna Vlachos;

Visti:

- l'art. 110, comma 6, Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, ai sensi del quale, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, possono essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- l'art. 7, commi 6, 6-bis, 6-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che individua i presupposti di legittimità per l'affidamento di incarichi esterni, demandando ai regolamenti per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dei singoli enti locali l'adeguamento a tali principi;
- l'art. 3, comma 55, L. 24-12-2007 n. 244, come modificato dall'art. 46, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, ai sensi della quale gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42 comma 2 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali succitato;
- l'art. 62, comma 2, del vigente Statuto, ai sensi del quale, per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, la Provincia può provvedere in via eccezionale, temporanea e non continuativa, mediante incarichi professionali, alla soluzione di specifiche problematiche relative a questioni determinate, e delimitate, stabilendo preventivamente la durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Richiamato il “Regolamento per l'accesso agli impieghi” approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 25 giugno 1996 n.122-97908/1996, modificato con D.G.P. 4 marzo 2008, n. 185-19941/2008 e D.G.P. 20 maggio 2008 n. 478- 30409/2008 e da ultimo con D.GP. 865-23-86778 del 05 giugno 2009, ed in particolare:

- l'art. 2 ai sensi del quale la Provincia può acquisire prestazioni di lavoro mediante contratti di lavoro autonomo e/o consulenza, finalizzati a soddisfare esigenze cui non sia possibile far fronte con il personale in servizio, in via eccezionale;

- gli artt. 53 ss dello stesso regolamento che definiscono criteri, modalità e procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo;
- l’art. 60 lett. b) e d) secondo cui in casi di particolare urgenza il Dirigente competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l’esperimento di procedure di selezione;
- l’incarico oggetto del presente provvedimento rientra nel programma stralcio per l’affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza per l’anno 2013 – fondi (c/competenza e residuo) di terzi e propri a destinazione vincolata (esclusi fondi europei) – ai sensi dell’art. 3 commi 55 e ss. della legge n. 244/2007, allegato al bilancio di previsione 2013 approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n° 336-21355/2013 del 4.6.2013;

Ritenuto, attesa l’urgenza, che nel caso di specie sussistano le condizioni per l’affidamento diretto, senza preventiva procedura compartiva;

Individuato a tal fine l’Avvocato Anna Vlachos, dello Studio Legale Avv. Anna Vlachos, Codice Fiscale VLCNNA83M48L219E con sede in C.so Re Umberto n. 6 - 10121 – Torino, interpellato in proposito si rende disponibile ad affiancare la Provincia anche in questo caso;

Visto il preventivo inviato in data 09 ottobre 2013 nel quale il compenso dell’avvocato è stato quantificato in euro 4.992,00 di cui euro 4.800,00 per prestazioni professionali ed euro 192,00 per contributo C.P.A. 4% - esente IVA ex art. 1, comma 100, Legge 24 Dicembre 2007, n. 244). Ritenuto che lo stesso sia congruo, in relazione alla natura, ai contenuti, alla durata dell’incarico da conferire ed alla professionalità posseduta;

Rilevato che la spesa di € 4.992,00 trova copertura finanziaria sul cap. 53 del PEG 2012, intervento 1010403 dei residui passivi 2012, mov. contabile 1288298;

Valutato che in relazione ai contenuti della Circolare interna del Segretario Generale del 29 giugno 2010, n. prot. 21699:

- Il contenuto dell’incarico è riferito alla gestione delle procedure per il recupero dell’Imposta provinciale di trascrizione del “Servizio finanze, tributi e statistica”.
- L’affidamento dell’incarico è eccezionale e temporaneo in correlazione all’impossibilità di supporto interno del “Servizio Avvocatura”.
- L’incarico è altamente professionale poiché inerente il completo iter delle procedure di recupero di imposta in questione.
- In correlazione all’importo dell’incarico, non occorre la preventiva programmazione della Giunta Provinciale, né la valutazione preventiva del Collegio dei Revisori dei Conti in quanto non superiore a 5.000,00 (come indicato nella circolare succitata); di contro risulta cogente l’obbligo di sottoporre il presente provvedimento alla Corte dei Conti ai sensi ai sensi dell’art. 42 Legge 30 dicembre 2004 n. 311;

Vista l’autocertificazione dell’avvocato Vlachos del 08 ottobre 2013, con la quale dichiara di essere in regola con il versamento dei contributi alla Cassa previdenziale degli avvocati e di non essere iscritta all’INPS e all’INAIL, e che in data 11 ottobre 2013 è stato richiesto il documento di regolarità contributiva alla Cassa Forense e la verifica dell’assenza di posizione all’ INPS ed all’INAIL;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;
Richiamato l'art. 151 comma 4 del citato T.U.;

DETERMINA

1. Di affidare all'Avv. Anna Vlachos, dello Studio Legale Avv. Anna Vlachos, Codice Fiscale VLCNNA83M48L219E con sede in C.so Re Umberto n. 6 - 10121 - Torino, la disamina preliminare circa la sussistenza dei presupposti per un'eventuale azione legale nei confronti di specifici soggetti verso i quali sussiste una fondata possibilità di accertamento di evasione fiscale in materia di Imposta Provinciale di Trascrizione, individuando altresì le fasi procedurali attraverso le quali procedere all'eventuale recupero dell'imposta evasa e la valutazione circa l'opportunità di un ricorso in appello per veicoli di particolare interesse storico;
2. di dare atto che il Dirigente del Servizio Finanze tributi e statistica e al Direttore dell'Area risorse Finanziarie provvederanno a stipulare il contratto relativo all'affidamento, secondo il testo allegato alla presente, e che potrà apportare modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di stipula;
3. di applicare la spesa di € 4.992,00 relativa al preventivo di cui in premessa (di cui euro 4.800,00 per prestazioni professionali ed euro 192,00 per contributo C.P.A. 4% - esente IVA ex art. 1, comma 100, Legge 24 Dicembre 2007, n. 244) sul cap. 53 del PEG 2012, intervento 1010403 dei residui passivi 2012, mov. contabile 1288298.

Torino, 24 ottobre 2013

Il Dirigente del Servizio
Finanze, Tributi e Statistica
(Dott. Enrico MINIOTTI)

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

Oggetto: conferimento di incarico professionale allo studio legale Avvocato Anna Vlachos, a far tempo dalla data di sottoscrizione e fino al 31 luglio 2014, per fornire consulenza ed assistenza legale alla Provincia di Torino in merito alla disamina preliminare circa la sussistenza dei presupposti per un'eventuale azione legale nei confronti di specifici soggetti verso i quali sussiste una fondata possibilità di accertamento di evasione fiscale in materia di Imposta Provinciale di Trascrizione, individuando altresì le fasi procedurali attraverso le quali procedere all'eventuale recupero dell'imposta evasa e la valutazione circa l'opportunità di un ricorso in appello per veicoli di particolare interesse storico.

La Provincia di Torino qui rappresentato dal Dirigente del Servizio Finanze Tributi e Statistica e dal Direttore dell'Area Risorse Finanziarie, in esecuzione della determina dirigenziale del..... n. 40571/2013

CONFERISCE

Allo studio legale Anna Vlachos, nella persona dell'Avv. Anna Vlachos, Codice Fiscale VLCNNA83M48L219E con sede in C.so Re Umberto n. 6 - 10121, che accetta, l'incarico professionale di cui all'oggetto.

Art. 1 - Lo studio legale si impegna, nell'espletare l'incarico conferitogli, a fornire consulenza ed assistenza legale alla Provincia di Torino in merito alla disamina preliminare circa la sussistenza dei presupposti per un'eventuale azione legale nei confronti di specifici soggetti verso i quali sussiste una fondata possibilità di accertamento di evasione fiscale in materia di Imposta Provinciale di Trascrizione, individuando altresì le fasi procedurali attraverso le quali procedere all'eventuale recupero dell'imposta evasa e la valutazione circa l'opportunità di un ricorso in appello per veicoli di particolare interesse storico

Lo studio legale si impegna a svolgere ogni attività preparatoria, istruttoria ed attuativa per la realizzazione dell'incarico, tra le quali, a titolo esemplificato e non esaustivo, si individuano le seguenti:

- esame degli atti e delle attività relativi all'operazione finanziaria;
- partecipazione agli incontri indicati dall'Ente per fornire la necessaria assistenza;
- supporto agli uffici dell'Amministrazione nell'eventuale stesura di atti.

Lo studio legale svolgerà l'incarico conferito secondo le indicazioni dell'Ente.

Art. 2- L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare di incarico professionale e scade il 31 luglio 2014. Il predetto termine potrà essere prorogato, d'intesa tra le parti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 147, della legge n. 228/2012.

Art. 3 - Nell'espletazione dell'incarico, lo studio legale potrà eventualmente richiedere ulteriori preventive valutazioni tecniche e decisionali, che l'Ente potrà far predisporre nella più completa autonomia.

Art. 4 - La Provincia di Torino e l'Avv. Anna Vlachos concordano un compenso forfettario, per tutte

le attività occorrenti, pari a € 4.800,00(oltre a CPA esente IVA ex art. 1, comma 100, Legge 24 Dicembre 2007, n. 244) .

La liquidazione verrà effettuata sulla base di fatture pro-forma inviate dal professionista, il saldo entro 60 giorni dalla conclusione dell'incarico. La fattura avente rilevanza fiscale, che il professionista emetterà ad avvenuto ricevimento del corrispettivo (in ogni singola relativa articolazione) verrà inviata dal medesimo al Servizio Finanze, Tributi e Statistica della Provincia di Torino.

Art. 5 – La natura professionale dell'incarico esclude ogni rapporto di lavoro subordinato tra la Provincia di Torino e qualsiasi socio o collaboratore dello studio legale.

Art. 6 – L'Avv. Anna Vlachos per l'espletamento dell'incarico si avvarrà della collaborazione dei suoi colleghi di studio e della documentazione necessaria messa, a tal fine, a sua disposizione dall'Amministrazione.

Art. 7 – Lo studio legale si obbliga, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. n. 196/2003, a trattare i dati personali eventualmente raccolti esclusivamente al fine dell'espletamento dell'incarico. Lo studio legale è tenuto, inoltre, a rispettare il segreto su ogni informazione di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dell'incarico.

Le parti prestano, altresì, il loro reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, ove necessario per tale adempimento, di fornirli anche a terzi.

Art. 8- Il presente disciplinare è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art 10 della tariffa, parte II, del D.P.R. n° 131/86.

Art. 9- Lo studio legale, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

Art. 10 - Il foro di Torino è competente per qualsiasi controversia dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto.

Torino, lì

Studio Legale Anna VLACHOS
Avv. Anna Vlachos

Il Dirigente del Servizio Finanze Tributi e Statistica
Provincia di Torino Dott. Enrico Miniotti
